



Tutela e sostegno della maternità e paternità

Integrazioni e modifiche al testo unico sulla maternità (D.Lgs 151/2001) introdotte dal D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015

Sintesi delle principali innovazioni e aspetti problematici.

Congedo obbligatorio

Ribadito il diritto a fruire in modo effettivo del periodo previsto (5 mesi) sia in caso di parto prematuro che in caso di ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata. In questo secondo caso, su richiesta di sospensione da parte della madre, il periodo di congedo obbligatorio decorre dall'ingresso del neonato in famiglia (art. 16 bis). Nulla cambia rispetto al trattamento retributivo.

Congedo parentale

Periodo spettante

L'età del figlio/a entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da parte sia della madre che del padre) è stato elevato da 8 a 12 anni. La durata è stata confermata: massimo 6 mesi ciascuno per entrambi i genitori, per un massimo di 10 mesi complessivi. Il periodo di 6 mesi è elevabile a 7 per il padre, nel caso di fruizione continuativa dello stesso per almeno 3 mesi continuativi (in questo caso il totale complessivo può arrivare a 11 mesi).

Modalità di fruizione

L'art. 1, comma 339 della **legge di stabilità** per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) aveva già modificato l'art. 32 del T.U. maternità/paternità ([decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001](#), di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale (*oltre che su base mensile o giornaliera*) anche (*e questa è la novità*) **su base oraria** (comma 1-ter art. 32), ma **previa definizione, in sede di contrattazione collettiva**, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l'obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32). ***Dal momento che nella scuola non sono mai state definite le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, quanto disposto dalla legge di stabilità non trovava ancora applicazione.***

Con il [decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80](#), attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che **trova attuazione anche in assenza di contrattazione collettiva** (comma 1 ter dell'art. 32 cit.). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga

quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. (*quali, ad esempio, i permessi orari per allattamento*) mentre sono compatibili con altri permessi orario regolati da altre leggi o dal contratto (*come ad esempio nel caso di permesso breve, art. 16 del CCNL/07*). La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi.

Criteri di fruizione del congedo parentale su base oraria

Entrambi i genitori possono scegliere, quindi, di fruire del congedo parentale su base mensile, a giornate o anche su base oraria (comma 1-ter art. 32). Le modalità di fruizione su base oraria, alternativa a quella giornaliera e da richiedere con un preavviso di due giorni, e le modalità di computo sono definite dai contratti collettivi di lavoro. In caso di mancata regolazione contrattuale (*come nel caso della scuola*) spettano comunque permessi orario nel limite del 50% dell'orario giornaliero. In caso di fruizione del congedo su base oraria le domeniche ed i giorni festivi sono sempre esclusi dal computo del periodo massimo.

Trattamento retributivo ed indennizzo

In costanza di rapporto d'impiego i primi 30 gg sono retribuiti al 100% (*art. 12 CCNL/07*) se il congedo viene fruito entro il 6° anno di vita (*prima era fino al 3° anno*), mentre i restanti 5 mesi (complessivi tra i due genitori) sono al 30%. La complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. richiederà certamente la necessità di ulteriori chiarimenti applicativi. In particolare nella scuola ed in particolare per il personale docente che non ha un orario di servizio giornaliero omogeneo. Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione dovrà prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione (*come nella scuola, ad oggi*), la giornata di congedo parentale si "dovrebbe" determinare prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell'indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. L'introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso. Pertanto il congedo parentale, fino a quando il contratto non ne regolerà le modalità di computo, è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Modalità di presentazione della domanda di congedo parentale ad ore

[\(Circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015\)](#)

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all'Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all'Istituto è presentata mediante un'apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);

- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

- la domanda è presentata in relazione a ciascun singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di settembre sia nel mese di ottobre, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata "Nuovo periodo" (vedi sotto);
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'Istituto prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvo in caso di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi (*15 gg. nella scuola, art. 12 c.7 del CCNL/07*) e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 2 giorni in caso di comprovate situazioni di impossibilità, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e sempre non inferiore a 2 giorni anche in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

Modalità di presentazione delle domande

L'applicazione per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line". L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

- Web: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda".
- Contact center integrato: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.
- Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Aspetti problematici

Le modalità di fruizione oraria del congedo parentale presentano molti aspetti problematici nella sua attuazione (si pensi ad es. la sua attuazione nei rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale o verticale), per cui è prevista una sorta di prima applicazione sperimentale per il 2015, al termine della quale sarà necessario procedere con un'approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.

In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le modalità operative saranno integrate per consentire una gestione ottimale delle domande.